

ALESSIO LIBERATI

LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE

(INTEGRAZIONI RELATIVE ALLA SANATORIA PER COLF
E BADANTI ED AL C.D. PACCHETTO SICUREZZA)

CEDAM

Premessa.

La materia dell'immigrazione è stata recentemente oggetto di modifiche normative, ampiamente discusse ed, anche successivamente, oggetto di dubbi di legittimità costituzionale.

Nel corpo del volume stampato si era dato conto delle modifiche *in itinere*, posto che erano contenute in un d.d.l. non ancora approvato.

Essendo divenuto ormai legge, e fermo restando il giudizio che su parte delle norme dovrà esprimere la Consulta (o i singoli giudici, relativamente alla possibile disapplicazione delle singole disposizioni per contrasto con le norme comunitarie), si ritiene comunque opportuno inserire in modo organico le nuove norme.

Si è preferito utilizzare lo strumento informatico, anziché la stampa su carta, per inserire queste opportune integrazioni, posto che il formato digitale del testo rende possibile una rapida modifica ed aggiornamento, che si prospetta alquanto probabile nei prossimi mesi.

La numerazione segue quella del volume pubblicato a stampa, ed è perciò indicato il numero del nuovo capitolo o del nuovo paragrafo da inserire nel capitolo (parimenti indicato) del testo originario.

Alessio Liberati

INDICE DELLE INTEGRAZIONI

<i>Premessa</i>	2
CAPITOLO VENTESIMO	6
LE IMPUGNAZIONI DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE E DELLA COMMISSIONE NAZIONALE.....	6
9. Le modifiche procedurali apportate dal pacchetto sicurezza.....	6
CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO.....	8
I DIRITTI DELLO STRANIERO	8
9. L'esercizio dei diritti dopo il c.d. pacchetto sicurezza.	8
CAPITOLO TRENTESIMO	9
IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE.....	9
6. Gli accordi di integrazione.	9
CAPITOLO QUARANTADUESIMO BIS	11
IL PERMESSO DI SOGGIORNO NEL C.D. PACCHETTO SICUREZZA.....	11
1. Il contributo per il rilascio ed il rinnovo.....	11
2. I termini per il rinnovo.	11
3. Cause ostative.....	12
4. La pericolosità sociale.	12
5. Le nuove previsioni relative alla facoltà ed agli obblighi di soggiorno.....	12
CAPITOLO CINQUANTUNESIMO	14
I POTESTÀ PARTICOLARI INERENTI IL LAVORO SUBORDINATO	14
1 <i>bis</i> . Deroghe previste dal c.d. pacchetto sicurezza.	14
CAPITOLO CINQUANTATREESIMO	15
L'ASSISTENZA FAMILIARE ED IL PROBLEMA DELLE C.D. BADANTI	15
7. La sanatoria per colf e badanti.	15
7.1. La procedura.	16
7.2. La sospensione dei procedimenti.....	18
7.3. Il contratto di soggiorno.	19
7.4. Sanzioni e verifiche.	20
CAPITOLO QUARANTACINQUESIMO.....	21

IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE DI LUNGO PERIODO	21
3.1. La conoscenza della lingua italiana.....	21
CAPITOLO QUARANTASETTESIMO	22
LA PROCEDURA RELATIVA AL PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO ..	22
8. Le regole relative alla espulsione, previste dal c.d. pacchetto sicurezza.	22
CAPITOLO CINQUANTACINQUESIMO	23
IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE	23
8.1. Le modifiche apportate dal c.d. pacchetto sicurezza.	23
8.2. Il ricongiungimento familiare e la poligamia.....	23
8.3. I requisiti.....	24
8.4. I termini per il rilascio del nulla osta.....	25
CAPITOLO SESSANTUNESIMO	26
I MOTIVI DI SOGGIORNO INERENTI LO STUDIO E LA PROFESSIONE	26
10. Il conseguimento del dottorato o del master universitario.....	26
CAPITOLO SESSANTAQUATTRESIMO	27
LA CITTADINANZA ITALIANA IN GENERALE	27
10. Aspetti formali introdotti dal c.d. pacchetto sicurezza.	27
CAPITOLO SESSANTASETTESIMO	28
I MOTIVI DI SOGGIORNO INERENTI LO STUDIO E LA PROFESSIONE	28
7.3. La cittadinanza per matrimonio dopo il c.d. pacchetto sicurezza.....	28
CAPITOLO SETTANTADUESIMO	29
L'ESPULSIONE AMMINISTRATIVA.....	29
9 <i>bis</i> . Le novità del pacchetto sicurezza.....	29
CAPITOLO SETTANTASEIESIMO.....	30
L'ESPULSIONE GIUDIZIARIA.....	30
3.5. Le novità del pacchetto sicurezza.....	30
CAPITOLO SETTANTASETTESIMO BIS.....	31
LA NUOVA PROCEDURA DI ESECUZIONE DELL'ESCLUSIONE.....	31
1. Il nuovo articolo 5 <i>bis</i>	31
2. Il nuovo comma 5 <i>ter</i> dell'art. 14 T.U.....	32
3. Il nuovo comma 5 <i>quater</i> dell'art. 14 T.U.	33
4. Il nuovo comma 5 <i>quinquies</i> dell'art. 14 T.U.....	33

CAPITOLO OTTANTADUESIMO.....	34
LE FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTI: I REATI ATTINENTI L'ENTRATA IN ITALIA.....	34
7. Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.	34
7.1. Aspetti procedurali.	34
CAPITOLO OTTANTATREESIMO	36
I REATI ATTINENTI LA PERMANENZA IN ITALIA E LA LOCAZIONE DI IMMOBILI	36
6.2. Le modifiche apportate dal c.d. pacchetto sicurezza.	36
CAPITOLO OTTANTASEIESIMO	37
LA FALSIFICAZIONE DEI TITOLI DI INGRESSO E DI SOGGIORNO E LA MANCATA ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI	37
5.4. Novità normative in materia di mancata esibizione dei documenti.	37
CAPITOLO NOVANTESIMO.....	38
LE REGOLE PROCEDURALI.....	38
8. Le disposizioni relative al giudice di pace.....	38

CAPITOLO VENTESIMO

LE IMPUGNAZIONI DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE E DELLA COMMISSIONE NAZIONALE

9. Le modifiche procedurali apportate dal pacchetto sicurezza.

La normativa contenuta nel pacchetto sicurezza ha apportato delle modifiche procedurali con riferimento alle impugnazioni delle decisioni delle commissioni territoriali e nazionali.

In particolare, è previsto che, nel giudizio innanzi al tribunale

13. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero»

(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 13)

e che il ministero dell'Interno possa stare in giudizio, limitatamente al giudice di primo grado, per mezzo di un rappresentante designato dalla commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto

b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile

(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 13).

Successivamente

10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero (L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 13).

La sentenza è suscettibile di reclamo innanzi alla Corte d'Appello

11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza (L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 13),

la cui decisione è impugnabile innanzi alla Corte di cassazione

c) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile»

(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 13).

CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO

I DIRITTI DELLO STRANIERO

9. L'esercizio dei diritti dopo il c.d. pacchetto sicurezza.

Successivamente all'entrata in vigore della legge 94 del 2009 l'esercizio dei diritti da parte dello straniero, ove non regolarmente soggiornante nel territorio italiano, trova un potenziale ostacolo nel rischio di essere denunciati, ove l'autorità riscontri una situazione di clandestinità.

In particolare, la situazione può comportare rischi per la salute pubblica, in considerazione della possibilità che si creino delle sacche di non controllo della salute pubblica. In ragione del rischio cui il clandestino si sottoporrebbe nel ricorrere alle cure mediche, potrebbe essere indotto ad evitare il ricorso ai sanitari.

Inoltre, può esservi una difficoltà ulteriore sotto il profilo dell'integrazione degli immigrati: l'iscrizione a scuola dei figli, alla luce delle nuove disposizioni, potrebbe ad esempio esporre al rischio di espulsione il genitore clandestino, con evidente effetto dissuasivo rispetto all'adempimento degli obblighi scolastici, elemento imprescindibile per l'integrazione delle nuove generazioni.

CAPITOLO TRENTESIMO

IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE

6. Gli accordi di integrazione.

Una notevole novità apportata dal pacchetto sicurezza è costituita dai cosiddetti accordi di integrazione. Al fine di favorire la convivenza e l'integrazione degli stranieri è prevista infatti la stipula di un accordo contenente l'impegno a raggiungere specifici obiettivi

«Art. 4-*bis*. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società
(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 25),

che devono essere raggiunti nel periodo di validità del permesso di soggiorno

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno
(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 25),

e che costituiscono una condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno

La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno
(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 25),

ed il presupposto, in caso di fallimento degli obiettivi, per l'espulsione dal territorio, fatta eccezione dei permessi di soggiorno rilasciati per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi familiari o umanitari, e dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 25).

La specifica normativa secondaria è rimessa all'approvazione di un regolamento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

CAPITOLO QUARANTADUESIMO *BIS*

IL PERMESSO DI SOGGIORNO NEL C.D. PACCHETTO SICUREZZA

1. Il contributo per il rilascio ed il rinnovo.

È oggi previsto il versamento di un contributo, fissato tra gli 80 e i 200 euro, per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno

b) all'articolo 5, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2 (L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 22).

Da tale disposizione sono comunque esclusi i permessi di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari

Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»

(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 22).

2. I termini per il rinnovo.

Anche il termine per il rinnovo del permesso è stato soggetto alla preventiva richiesta entro il termine di 60 giorni anteriori alla scadenza

c) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica

delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico»
(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 22).

Inoltre, il rinnovo è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio.

3. Cause ostative.

Tra le cause determinanti la revoca o il rifiuto del permesso di soggiorno, è stata oggi introdotta l'ipotesi che segue

e) all'articolo 5, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:
«5-*ter*. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-*ter*»
(15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 22),

nonché la contraffazione - od anche il semplice uso - di documenti necessari per la procedura

f) all'articolo 5, comma 8-*bis*, dopo le parole: «ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» sono inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati»
(15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 22).

4. La pericolosità sociale.

Quanto alla pericolosità sociale, che osta al rilascio od al rinnovo del permesso di soggiorno, la legge 94/2009 ha inserito il riferimento ai reati di cui all'art. 380 c.p.p., aumentando così il novero dei fatti penalmente rilevanti possibile indice di pericolosità sociale.

5. Le nuove previsioni relative alla facoltà ed agli obblighi di soggiorno.

Come accennato trattando dell'esercizio dei diritti dello straniero, l'immigrato privo di permesso di soggiorno può accedere a sanità e

scuola, ma non è comunque esclusa l'attivazione delle procedure relative al reato di soggiorno illegale introdotto dall'art. 10 *bis*.

Ciò costituirà certamente un forte deterrente all'esercizio dei diritti alla salute ed all'obbligo scolastico.

CAPITOLO CINQUANTUNESIMO

IPOTESI PARTICOLARI INERENTI IL LAVORO SUBORDINATO

1 bis. Deroghe previste dal c.d. pacchetto sicurezza.

Va comunque rilevato che, rispetto a procedura ordinaria, la legge 94 del 2009 ha da ultimo introdotto una procedura derogatoria per le categorie di seguito indicate, per le quali il nulla osta è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro

all'articolo 27, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-*bis*. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 15 luglio 2009, n. 94, 1),

e si applica ai datori di lavoro che abbiano sottoscritto un apposito protocollo d'intesa

1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (L. 15 luglio 2009, n. 94, 1).

CAPITOLO CINQUANTATREESIMO

L'ASSISTENZA FAMILIARE ED IL PROBLEMA DELLE C.D. BADANTI

7. La sanatoria per colf e badanti.

Recenti modifiche normative hanno interessato anche la disciplina relativa alle colf ed alle badanti.

In particolare, è stata prevista una sanatoria, che si applica ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e che continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione

Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2

(L. 3 agosto 2009, n. 102, 1 *ter*),

i quali siano adibiti a specifiche attività

adibendoli:

a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (L. 3 agosto 2009, n. 102, 1 *ter*).

7.1. La procedura.

Per quanto concerne la procedura è previsto che la dichiarazione debba essere effettuata agli enti appresso indicati

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

- a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
- b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4 (L. 3 agosto 2009, n. 102, 1 *ter*),

e previo pagamento di un contributo di € 500 per lavoratore

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito (L. 3 agosto 2009, n. 102, 1 *ter*).

Quanto alle modalità di presentazione:

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
- b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
- c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
- e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

- f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3 (L. 3 agosto 2009, n. 102, 1 *ter*).

La dichiarazione di emersione comporta la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato

5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato (L. 3 agosto 2009, n. 102, 1 *ter*),

ed è limitata ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (per ciascun nucleo familiare richiedente), o a due unità in ipotesi di soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano la scienza

6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno (L. 3 agosto 2009, n. 102, 1 *ter*).

La verifica è a carico di uno sportello unico per l'immigrazione, e nel caso di dichiarazione di due unità lavorative è necessaria una certificazione attestante la necessità di avvalersi del duplice apporto collaborativo

7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al

comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno (L. 3 agosto 2009, n. 102, 1 *ter*).

7.2. La sospensione dei procedimenti.

Nelle more del procedimento è sospeso il procedimento penale e amministrativo nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore interessato da una procedura per le violazioni relative all'ingresso al soggiorno nel territorio nazionale e all'impiego di lavoratori

8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme: a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima (L. 3 agosto 2009, n. 102, 1 *ter*),

e lo straniero non può essere espulso, tranne che nelle ipotesi espressamente previste

10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13 (L. 3 agosto 2009, n. 102, 1 *ter*).

7.3. Il contratto di soggiorno.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi

11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8 (L. 3 agosto 2009, n. 102, 1 *ter*),

ma l'eventuale non corrispondenza al vero importa la nullità del contratto

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (L. 3 agosto 2009, n. 102, 1 *ter*).

Sono inoltre escluse dalla procedura di emersione specifiche categorie di lavoratori extracomunitari

13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice (L. 3 agosto 2009, n. 102, 1 *ter*).

Con successivo decreto devono essere anche determinate le modalità di destinazione del contributo forfettario, nonché le modalità di corresponsione delle somme degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali relative ai periodi anteriori

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfettario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 (L. 3 agosto 2009, n. 102, 1 *ter*).

7.4. Sanzioni e verifiche.

Quanto all'apparato sanzionatorio è previsto che

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale (L. 3 agosto 2009, n. 102, 1 *ter*).

Per quanto concerne, invece, la valutazione dei requisiti di permanenza per motivi di lavoro

16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni (L. 3 agosto 2009, n. 102, 1 *ter*).

CAPITOLO QUARANTACINQUESIMO

IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE DI LUNGO PERIODO

3.1. La conoscenza della lingua italiana.

Di grande novità è l'ulteriore requisito richiesto dalla legge 94 del 2009 per rilascio del permesso di soggiorno comunitario di lungo periodo.

Il rilascio è infatti oggi subordinato alla conoscenza della lingua italiana

i) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»

(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1).

L'accertamento è svolto attraverso test di conoscenza della lingua, con modalità da determinare con successivo decreto.

CAPITOLO QUARANTASETTESIMO

LA PROCEDURA RELATIVA AL PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO

8. Le regole relative alla espulsione, previste dal c.d. pacchetto sicurezza.

Il pacchetto sicurezza ha previsto un ulteriore articolo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

In particolare, è sancito che l'espulsione di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e dell'apolide debba essere eseguito secondo le modalità di cui all'articolo 13 comma 4 del testo unico sull'immigrazione

4. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 183-*bis*. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 4).

Il successivo articolo 183 *ter* ha infine previsto che

Art. 183-*ter*. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30» (L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 4).

CAPITOLO CINQUANTACINQUESIMO

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

8.1. Le modifiche apportate dal c.d. pacchetto sicurezza.

Una novità di notevole rilievo, introdotta con la legge 94 del 2009, riguarda l'estensione delle preclusioni anche all'ipotesi delle sentenze non definitive (e non solo, quindi, alle sentenze passate in giudicato, come precedentemente previsto)

22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3:

1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»
(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 22),

nonché l'estensione anche ai reati relativi alla tutela del diritto di autore di cui al titolo III, capo III, sezione II, legge 633/1941, e 473, 474 c.p.

2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale»
(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 22).

8.2. Il ricongiungimento familiare e la poligamia.

È inoltre oggi precluso il ricongiungimento dei familiari nelle ipotesi in cui il familiare di cui si chiede ricongiungimento sia coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale

s) all'articolo 29, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale»

(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 22).

La disposizione interferisce direttamente con l'istituto della poligamia, che non è ammessa nel nostro ordinamento.

8.3. I requisiti.

Il pacchetto sicurezza è intervenuto anche sui requisiti necessari per il ricongiungimento familiare.

In particolare, ha previsto la necessaria dimostrazione del possesso dei requisiti di disponibilità dell'alloggio e di reddito

t) all'articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore»

(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 22).

Si noti che contestualmente è stato previsto espressamente che l'alloggio debba essere conforme ai requisiti igienico sanitari ed avere una idoneità abitativa accettata dagli uffici comunali

19. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà»

(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 22).

Inoltre

18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile

in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie»
(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 22).

8.4. I termini per il rilascio del nulla osta.

Infine, è disposto che il nulla osta per ricongiungimento familiare sia rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta

u) all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta»
(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 22).

CAPITOLO SESSANTUNESIMO

I MOTIVI DI SOGGIORNO INERENTI LO STUDIO E LA PROFESSIONE

10. Il conseguimento del dottorato o del master universitario.

Una specifica disposizione introdotta dalla legge 94 del 2009 concerne gli stranieri che abbiano conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello.

È previsto, infatti, che alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studi possano essere iscritti nello specifico elenco anagrafico per un periodo non superiore ai 12 mesi

q) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»
(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1).

In presenza dei requisiti previsti dalla legge, infine, può essere chiesta la conversione del permesso per motivi di studio in quello per motivi di lavoro.

CAPITOLO SESSANTAQUATTRESIMO

LA CITTADINANZA ITALIANA IN GENERALE

10. Aspetti formali introdotti dal c.d. pacchetto sicurezza.

Per quanto concerne i requisiti formali, la legge 94 del 2009 ha previsto che ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge

12. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 9-*bis*. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge (l. 15 luglio 2009, n. 94, 1, 12).

È inoltre previsto il pagamento di un contributo di 200 euro

2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza
(l. 15 luglio 2009, n. 94, 1, 12).

CAPITOLO SESSANTASETTESIMO

I MOTIVI DI SOGGIORNO INERENTI LO STUDIO E LA PROFESSIONE

7.3. La cittadinanza per matrimonio dopo il c.d. pacchetto sicurezza.

Per quanto concerne l'acquisto della cittadinanza per matrimonio, la normativa è stata innovata nel senso di richiedere necessariamente la residenza nel territorio italiano da almeno due anni, o, se all'estero, da almeno tre anni

11. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

(l. 15 luglio 2009, n. 94, 1),

e sempre che non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, o che non vi sia comunque separazione.

In presenza di figli nati o adottati dal coniuge, inoltre, i termini sono ridotti alla metà

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi

(l. 15 luglio 2009, n. 94, 1).

CAPITOLO SETTANTADUESIMO**L'ESPULSIONE AMMINISTRATIVA****9 *bis*. Le novità del pacchetto sicurezza.**

La legge 94/09 ha eliminato il divieto di espulsione per i conviventi con parenti italiani di terzo e quarto grado.

Ora il divieto è limitato ai parenti fino al secondo grado, con conseguente restringimento dell'ambito di applicazione del divieto.

CAPITOLO SETTANTASEIESIMO

L'ESPULSIONE GIUDIZIARIA

3.5. Le novità del pacchetto sicurezza.

Il pacchetto sicurezza ha previsto espressamente che il giudice di pace possa applicare la misura sostitutiva dell'espulsione nei casi stabiliti dalla legge

d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

«Art. 62-*bis*. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - 1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»
(l. 15 luglio 2009, n. 94, 1).

Il riferimento allo strumento è attuato "per rinvio", alle norme di cui all'articolo 16 del testo unico sull'immigrazione.

CAPITOLO SETTANTASETTESIMO *BIS*

LA NUOVA PROCEDURA DI ESECUZIONE DELL'ESPLUSIONE

1. Il nuovo articolo 5 *bis*.

La legge 94 del 2009 ha disciplinato *ex novo* la procedura di esecuzione dell'espulsione.

In particolare è previsto che, quando non è possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione e di espulsione, o nel caso in cui la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio entro cinque giorni

m) all'articolo 14, i commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

«5-*bis*. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni

(l. 15 luglio 2009, n. 94, 1),

con provvedimento scritto, nel quale vengono indicate le conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale

L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato (l. 15 luglio 2009, n. 94, 1).

Tale ordine può essere accompagnato dalla documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, o per rientrare nello Stato di appartenenza o di provenienza

L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello

Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza
(l. 15 luglio 2009, n. 94, 1).

2. Il nuovo comma 5 *ter* dell'art. 14 T.U.

Se lo straniero permane illegalmente nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma *5-bis*, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato
(l. 15 luglio 2009, n. 94, 1),

pena che risulta diminuita in quella della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta per scadenza del permesso di soggiorno da più di 60 giorni (in mancanza di richiesta di rinnovo)

Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68
(l. 15 luglio 2009, n. 94, 1).

Salvo che lo straniero sia detenuto in carcere, viene adottato un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica

In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma *5-bis*. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e *5-bis* del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.
(l. 15 luglio 2009, n. 94, 1).

3. Il nuovo comma 5 *quater* dell'art. 14 T.U.

In caso di reiterazione della permanenza illegale nel territorio, la sanzione è quella della reclusione da 1 a 5 anni

5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-*ter* e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-*bis*, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni

(l. 15 luglio 2009, n. 94, 1),

e

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-*ter*, terzo e ultimo periodo.

(l. 15 luglio 2009, n. 94, 1).

4. Il nuovo comma 5 *quinqües* dell'art. 14 T.U.

È infine previsto che per tali reati si proceda con il rito direttissimo

5-quinqües. Per i reati previsti ai commi 5-*ter*, primo periodo, e 5-*quater* si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto»

(l. 15 luglio 2009, n. 94, 1).

L'arresto dell'autore del fatto è obbligatorio.

CAPITOLO OTTANTADUESIMO

LE FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTI: I REATI ATTINENTI L'ENTRATA IN ITALIA

7. Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

La novità probabilmente più significativa sotto il profilo sanzionatorio penale è rappresentata dall'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 16).

La norma ha un carattere fortemente deterrente, posto che prevede il pagamento di un'ammenda molto alta, da 5000 a 10.000 euro.

7.1. Aspetti procedurali.

Sotto il profilo procedurale è prevista la competenza del giudice di pace

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis* del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 16),

e per l'esecuzione dell'espulsione non è richiesto il nulla osta

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato (L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 16).

il respingimento determina il non luogo a procedere

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale (L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 16).

In ipotesi di presentazione di una domanda di protezione internazionale, invece, il procedimento rimane sospeso, e, nel caso di accoglimento, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere» (L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 16).

Infine, per quanto concerne le condizioni per la sostituzione della sentenza di condanna o di patteggiamento per reato non colposo, è oggi previsto che la pena sia contenuta entro due anni, che non ricorrano i presupposti per la sospensione condizionale, o altre cause ostative, e, da ultimo, che il giudice non sia nell'atto di pronunciare sentenza di condanna per reato *ex art. 10 bis*

b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «né le cause ostative» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*, qualora non ricorrano le cause ostative» (L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 16).

CAPITOLO OTTANTATREESIMO

I REATI ATTINENTI LA PERMANENZA IN ITALIA E LA LOCAZIONE DI IMMOBILI

6.2. Le modifiche apportate dal c.d. pacchetto sicurezza.

La legge 94 del 2009 ha recato modifiche alla disposizione normativa, sancendo che

14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»
(l. 15 luglio 2009, n. 94, 1).

Colui che cede - anche in locazione - un immobile ad uno straniero privo del titolo di soggiorno, al momento della stipula o del rinnovo, è perciò soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

CAPITOLO OTTANTASEIESIMO

LA FALSIFICAZIONE DEI TITOLI DI INGRESSO E DI SOGGIORNO E LA MANCATA ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI

5.4. Novità normative in materia di mancata esibizione dei documenti.

A seguito delle modifiche apportate dal cosiddetto pacchetto sicurezza, lo straniero che sia richiesto dei documenti da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza deve ora esibire sia il permesso di soggiorno che il passaporto

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000 (l. 15 luglio 2009, n. 94, 1).

La norma si applica ovviamente a far data dall'entrata in vigore del pacchetto sicurezza, essendo invece sufficiente, per il periodo precedente, l'esibizione alternativa del permesso di soggiorno o del passaporto.

CAPITOLO NOVANTESIMO

LE REGOLE PROCEDURALI

8. Le disposizioni relative al giudice di pace.

Il c.d. pacchetto sicurezza ha apportato anche modifiche al Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468", al fine di coordinarlo con le nuove disposizioni

17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

«s-*bis*) articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»

(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 17).

Sotto il profilo strettamente procedurale la legge 94/09 ha previsto che

b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

«Art. 20-*bis*. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari). -

1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.

2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:

a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;

b) l'indicazione delle persone offese dal reato;

c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del

giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2

(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 17),

e

4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:

- a) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia;
- b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio;
- c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia

(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 17),

ed anche

5. Si applica l'articolo 20, comma 5.

Art. 20-*ter*. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-*bis*, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l'udienza.

2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-*bis*, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.

3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunci a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore»

(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 17).

Infine

c) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-*bis*. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-*bis* e 20-*ter* si osservano le disposizioni dell'articolo 32.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-*bis*. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-*ter* la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.

3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.

4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.

5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-*ter*, il termine non può essere superiore a quarantotto ore»

(L. 15 luglio 2009, n. 94, 1, co. 17).